

Al Sindaco
Al Responsabile dell'Ufficio Tributi
del Comune di _____

CAPACITÀ DELL'ENTE LOCALE DI STARE IN GIUDIZIO ATTRAVERSO IL DIRIGENTE

L'art.3-bis del D.L. 31 marzo 2005 n.44, come convertito dalla legge n.88/2005, ha introdotto una importante modifica nel regime giuridico della capacità di stare in giudizio dell'ente locale.

Tale disposizione, infatti, nel sostituire il terzo comma dell'art.11 del D.Lgs. n.546/1992, che disciplina il contenzioso tributario, ha stabilito che l'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio.

La novella consente all'ente impositore di stare nel giudizio tributario mediante il proprio dirigente/responsabile, estendendo quindi l'ambito delle competenze funzionali di quest'ultimo, peraltro in piena conformità al disposto dell'art.107 Tuel.

Si ritiene utile evidenziare che per effetto del secondo comma del citato art.3-bis, l'innovazione si applica anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge n.88/2005.

L'IRRETROATTIVITÀ DELLE RENDITE CATASTALI NELL'APPLICAZIONE DELL'ART.74 DELLA LEGGE N.342/2000

La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata (sez. trib. 17 febbraio 2005 n.3233) in merito agli effetti ai fini ICI delle variazioni delle rendite catastali.

Nel caso in esame atti attributivi della rendita erano stati emessi prima del 31 dicembre 1999, mentre gli atti impositivi sono stati notificati nel corso dell'anno 2000. Ferma restando la validità della notifica effettuata, la Suprema Corte ha ritenuto che l'atto di attribuzione della rendita abbia efficacia soltanto per i periodi d'imposta successivi a detta notifica: “nessuna norma o principio può, infatti, giustificare l'applicazione della rendita agli anni d'imposta in contestazione (dal 1994 al 1999) sulla base di una interpretazione retroattiva – non prevista – dell'art.74 della legge n.342/2000, il cui comma 1 stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2000, *“gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali ... sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione...”*”.

La pronuncia ha concluso, quindi, per l'illegittimità degli avvisi emessi dal Comune coi quali era stata determinata una maggiore imposta per esercizi anteriori al 2000, sulla base di attribuzione di rendita avvenuta in detto anno.

LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO AMBIENTALE E L'APPLICAZIONE DELLA TARSU

In merito all'applicazione della Tarsu in zona non servita dal servizio di igiene ambientale, ovvero servita in modo inadeguato, si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione (sez. trib. 23 marzo 2005 n.6312).

La Corte ha rilevato che affinché scatti l'obbligo del contribuente di versare la tassa anche quando non usufruisca del relativo servizio non è sufficiente che quest'ultimo sia istituito nella zona in cui ha sede (o svolge l'attività) il medesimo contribuente, ma occorre anche che il servizio sia in concreto funzionante ed idoneo alla ricezione dei rifiuti prodotti dall'attività di cui trattasi. E' stato quindi ribadito il principio affermato dalla stessa Corte (cfr.

sentenza 22 dicembre 2003 n.19653), in base al quale se il servizio di raccolta, sebbene istituito e attivato, non viene svolto nella zona in cui è ubicato l'immobile a disposizione dell'utente, o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni regolamentari e/o contrattuali sul servizio di nettezza urbana, il tributo è sì dovuto ma in misura ridotta, non superiore al 40%, da determinarsi in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

L'approfondimento su...L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ SULLE ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

In merito all'applicazione dell'imposta sulla pubblicità sui messaggi diffusi da associazioni o società sportive dilettantistiche, il legislatore è recentemente intervenuto con gli artt.1, c.480, della Finanziaria 2005, e 7-octies, c.2, del D.L. 31 gennaio 2005 n.7, come convertito in legge n.43/2005.

Quest'ultima disposizione ha previsto che per le associazioni e le società (costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro) sportive dilettantistiche, ai fini dell'imposta sulla pubblicità e sugli intrattenimenti (e sugli spettacoli), la pubblicità realizzata in qualunque modo negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a 3mila posti, è da considerarsi *“in rapporto di occasionalità rispetto all'evento sportivo direttamente organizzato”*.

Il comma 480 della Finanziaria 2005 ha introdotto il comma 2-bis dell'art.6 del D.Lgs. n.507/1993, stabilendo che *“per i soggetti di cui all'articolo 20 non trova applicazione l'imposta sulla pubblicità”*. Rilevando per inciso che l'art.20 non contempla “soggetti” ma, bensì, “attività” nei cui confronti si applica la riduzione alla metà della tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni, tale disposizione concerne le seguenti attività:

“a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.”

In tale contesto, peraltro, si rileva che se il legislatore avesse già considerato le predette attività come escluse dall'ambito applicativo dell'imposta in virtù dell'innovazione introdotta dal comma 480 della legge n.311/2004, non sarebbe nuovamente intervenuto con il citato art.7-octies, per cui se ne deduce che l'esclusione ex art.6, c.2-bis, del D.Lgs. n.507/1993, non è estesa alla fattispecie di cui trattasi.

Ciò posto, e nel tentativo di fornire indicazioni utili per una questione che il legislatore ha dimostrato di non saper inquadrare con la necessaria chiarezza, si ricorda come il Ministero (R.M. 30 dicembre 1995, n. 288/E) ebbe a precisare che le società sportive che gestiscono gli spazi pubblicitari per conto altrui nell'ambito degli stadi svolgono un'attività di commercializzazione della pubblicità, esponendo o diffondendo messaggi il cui contenuto non è attribuibile alle società predette quali enti senza scopo di lucro, ritenendo conseguentemente inapplicabile la riduzione del 50% di cui all'art. 16, lett. b), del D.Lgs. n. 507/1993. Per effetto dell'innovazione introdotta dall'art.7-octies sopra citato, tenuto conto che per la disciplina dell'imposta risulta apprezzabile il contenuto economico del messaggio, si può ritenere che il legislatore, con detta norma, abbia inteso considerare il messaggio pubblicizzato nell'ambito di un evento "dilettantistico" effettuato comunque senza spirito commerciale, e pertanto da assoggettare ad imposta applicando la riduzione del 50% ex art.16, lett.b), citata.

Cordiali saluti.

Maggio 2005